

## Codice di condotta del CoRAP per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni di infiltrazione mafiosa

### 1. *Natura e finalità*

1. Il CoRAP – Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, recependo i principi di cui al D. lgs. n. 159/2011 e s.m.i., assume, tra i propri atti fondamentali, il presente Codice per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni di infiltrazione mafiosa (di seguito denominato “CODICE”).  
Il presente CODICE è inteso dal Consorzio, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 per la prevenzione dei reati di cui all'art. 416-*bis* del Codice Penale, quale specifico atto aggiuntivo, complementare ed integrato al Codice di comportamento ed etico, al PTPCT, al MOG ed al Regolamento disciplinare; si configura come un ulteriore strumento di gestione e controllo del sistema di governo dell'Ente, al fine di fronteggiare e ridurre i rischi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali ed essere conforme e di ausilio alla vigilanza ed al controllo da parte della Regione Calabria ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 24/2013.
2. Nell'adozione ed attuazione del CODICE sono sempre fatte salve le normative generali e di settore, che possono riguardare l'attività consortile ed i rapporti con i suoi diversi interlocutori (ad es. Leggi di riferimento, Statuto dei Lavoratori, normativa sulla *Privacy* ecc.).
3. Il CODICE assume che la prevenzione del rischio di infiltrazione criminale persegua un duplice obiettivo:
  - a) protezione ed incremento dell'integrità dell'Ente per la sua natura pubblica autorizzata ad utilizzare ed operare con strumenti e modalità privatistici per il conseguimento delle sue finalità pubbliche, favorendo ed incrementando la creazione di valore economico ed istituzionale verso il tessuto economico regionale e verso i propri associati pubblici;
  - b) contributo alla tutela dell'ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, favorendo la creazione di valore sociale per la comunità delle imprese nel suo complesso territoriale.
4. Il CODICE costituisce una fonte specifica di obblighi per tutti gli organi, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti ed i componenti di comitati, commissioni od organismi costituiti ed operanti all'interno del CoRAP nei rapporti interni alla vita consortile e nelle relazioni esterne che in qualsiasi modo possono coinvolgere gli interessi dell'Ente e le funzioni di interesse pubblico che esegue. Per tale ragione, l'attuazione delle disposizioni specifiche e di comportamento discendenti dal presente CODICE sono oggetto di valutazione anche ai fini disciplinari per i dirigenti ed i dipendenti.
5. Gli Organi ed i Dirigenti dell'Ente hanno cura di considerare ed applicare le regole del CODICE nella disciplina interna per evitare duplicazioni ed appesantimenti burocratici, che inciderebbero negativamente sulle possibilità di effettiva attuazione del CODICE.
6. Il CODICE considera tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività istituzionale del CoRAP: risorse umane, fornitori, clienti, istituzioni ed altri attori collettivi, territoriali od esponenziali.

### 2. *Doveri di informazione e strumenti di conoscenza del rischio criminale*

1. L'adozione e l'attuazione del CODICE presuppone che il Legale rappresentante/Direttore Generale ed i Dirigenti, secondo le distinte competenze attribuite, provvedano alla ricognizione complessiva del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell'ambito delle attività istituzionali ed operative/organizzative applicabili in una determinata funzione, area territoriale o in uno specifico contesto produttivo nel quale il CoRAP si trova ad operare esercitando le proprie funzioni delegate ai sensi delle L.R. n. 38/2001 e n. 24/2013 e delle leggi nazionali di riferimento.
2. A tal fine è necessario che, con particolare attenzione e cura, i dirigenti, i coordinatori, i quadri ed i RUP si impegnino ad eseguire un'analisi preventiva e continua del territorio e/o del contesto dell'Area delegata, degli uffici assegnati, dei compiti e degli incarichi affidati, per individuare e valutare il pericolo che i comportamenti criminali, illegali, elusivi, o illeciti possano condizionare, anche potenzialmente, l'attività consortile in termini amministrativi, organizzativi, procedurali e contrattuali, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi a danno dell'Ente e della comunità economica regionale. Tale analisi è rivolta sia alla ottimizzazione delle procedure amministrative, contrattuali ed organizzative di competenza dell'Area delegata sia alla ottimizzazione delle proprie attività d'ufficio o delegate.
3. E' auspicabile a tal fine – ove ne sussistano le condizioni – una previa interlocuzione, a cura del Legale rappresentante, con autorità pubbliche e soggetti rappresentativi localmente competenti (prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento od eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie), diretta ad incrementare il patrimonio informativo di ulteriori dati, indicazioni, circostanze rilevanti a incrementare la personale analisi e la rilevazione degli indici di attenzione o dei criteri di valutazione.

4. I risultati, le valutazioni, le informazioni ed i dati di conoscenza acquisiti dovranno essere tenuti in considerazione negli sviluppi decisionali sottostanti i processi d'ufficio ed anche per la selezione dei diversi interlocutori territoriali: dipendenti, collaboratori, consulenti, professionisti, fornitori di qualsiasi natura.
5. La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale comporta una valutazione di affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche od enti) che hanno rapporti con l'impresa. A tal fine possono essere utilizzati plurimi indicatori o indici di attenzione, tra cui non esaustivamente elencati e reperibili da fonti ufficiali (Prefettura, Registri camerali, ecc.) o di diffusione pubblica (media ed Internet):
  - a. sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (D. lgs. n. 159/2011, Libro I, Titoli I e II);
  - b. applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose da ritenere potenzialmente strumentali all'attività delle organizzazioni criminali;
  - c. applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata, specie per reati finanziari, territoriali ed ambientali;
  - d. costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate sub a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
  - e. imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
  - f. imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
  - g. intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
  - h. mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva;
  - i. mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività;
  - j. imprese che risultino colpite da informativa antimafia interdittiva o alle quali sia stata negata l'iscrizione in elenchi pubblici gestiti da istituzioni o autorità prefettizia.
6. L'accertamento delle situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale/imprenditoriale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.
7. Nell'ottica di un continuo monitoraggio dei contesti in cui opera, il CoRAP – per il tramite del Legale Rappresentante – si impegna a realizzare e mantenere nel tempo una interlocuzione qualificata con le autorità pubbliche ed i soggetti istituzionali o soggetti competenti in possesso di specifica conoscenza delle dinamiche tipiche dei processi di infiltrazione criminale (prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento od eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie, Università), volta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze significative ai fini di un costante aggiornamento degli indicatori di rischio e dei criteri di valutazione.
8. La mancata o parziale osservanza del CODICE, la negligenza e la difforme attuazione delle presenti disposizioni è oggetto di valutazione e di provvedimento disciplinare.

### 3. Criteri di selezione del personale e norme di condotta

1. La selezione del personale, di qualunque livello, deve essere effettuata in modo trasparente anche sulla base dei seguenti criteri:
  - a. professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni (curriculum dettagliati e connessi alla professionalità ricercata; verifiche presso gli enti o i privati dichiarati);
  - b. uguaglianza di trattamento;

- c. affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale. Per tale richiesta devono essere esibiti: il certificato penale generale e il certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi. In alternativa, l'interessato può rilasciare una autocertificazione nella quale dichiara di non aver subito condanna, né di avere procedimenti in corso per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 - bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 - ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 - bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - ter c.p.).
2. Il personale deve essere informato e "formato" su quanto previsto del presente CODICE e, più in generale, sulla legislazione antimafia.
3. E' fatto divieto al personale di tenere qualsiasi comportamento in grado anche solo potenzialmente di manifestare a soggetti terzi orientamenti o decisioni assunti dal CoRAP in ordine ad assunzioni, incarichi di forniture, appalti, lavori, servizi e consulenze.

#### 4. Criteri di selezione di fornitori e clienti

##### SELEZIONE DEI FORNITORI

1. L'obiettivo di prevenire il pericolo di infiltrazioni criminali deve essere perseguito utilizzando il massimo numero possibile di fonti informative, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori significativi, sia nella valutazione delle successive condotte e sia nell'esecuzione dei contratti/convenzioni definite.
2. Le procedure di selezione dei fornitori significativi devono essere ispirate ai criteri e principi seguenti:
  - a. trasparenza delle procedure di selezione;
  - b. pari opportunità di accesso;
  - c. professionalità;
  - d. affidabilità;
  - e. economicità, che comunque non può essere esclusivo, prevalente e ripetitivo;
  - f. assenza di contestazioni di cui all'art. 2, punto 5 del presente CODICE;
  - g. sussistenza di elementi dai quali si possa desumere un esiguo rischio di condizionamento criminale: in particolare, l'esibizione di informative antimafia negative acquisite in sede di esecuzione di appalti pubblici o l'avvenuto inserimento in elenchi (ad esempio "white list") istituiti dalle Prefetture o altri enti pubblici.
3. La selezione dei fornitori, specie nei settori di attività definiti dalla legge "ad alto rischio di infiltrazione mafiosa", deve essere supportata da una ponderata valutazione di tutti gli elementi informativi disponibili e soprattutto degli indicatori di cui ai precedenti punti f) e g). Le decisioni di volta in volta assunte al riguardo vanno adeguatamente motivate dal dirigente che deve garantire la presenza e la tracciabilità nell'archivio d'ufficio afferente all'Area delegata, anche informatico, che nel rispetto della *privacy* dei soggetti interessati documenti le scelte gestionali e commerciali adottate.
4. Il dirigente è autorizzato a costituire delle "liste di fiducia" di fornitori qualificati (*vendor list*), nelle quali iscrivere le aziende fornitrici in possesso dei requisiti che soddisfano i criteri sopra indicati. L'accertamento dei requisiti è effettuato al primo contatto con il fornitore od al momento dell'inclusione nella lista (se esistente). L'esibizione del certificato antimafia è sempre chiesta al momento dell'iscrizione nella lista; può essere chiesta anche al momento della conclusione dei contratti di fornitura e nel corso della durata dei contratti medesimi. Nell'ambito della definizione dei requisiti necessari per le liste di fiducia, la parte contraente con l'impresa dichiara nel contratto, sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio ovvero indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione. La parte contraente deve, altresì, documentare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa antimafia. Le fotocopie sono ammissibili solo se accompagnate da autocertificazione di conformità all'originale.
5. Sono esclusi dall'accertamento dei requisiti di affidabilità i fornitori che operano in settori sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero iscritti ad Albi per i quali il requisito di affidabilità è condizione imprescindibile.
6. Deve essere previsto e contrattualmente imposto al fornitore di comunicare senza indugio le situazioni che determinano la variazione delle caratteristiche d'impresa o professionali, nonché ogni altra circostanza sopravvenuta che possa influire sul mantenimento dei requisiti.
7. Qualora il fornitore svolga un'attività per la quale (o per parte della quale) siano necessarie autorizzazioni, permessi, licenze o concessioni ed il rapporto da instaurare con l'impresa ricada nell'ambito delle attività a cui le autorizzazioni, i permessi, le licenze o le concessioni si riferiscono, la consegna della documentazione

corrispondente costituisce requisito indispensabile per l'instaurazione di qualsivoglia rapporto e per l'iscrizione nella lista dei fornitori qualificati.

8. Qualora il fornitore operi sulla base di un contratto di appalto (di qualsivoglia genere), deve produrre, oltre che l'indicazione nominativa degli addetti all'appalto, l'attestazione della regolarità retributiva e contributiva per tutti gli addetti impegnati unitamente a tutte le documentazioni di legge.
9. Se l'impresa appaltatrice intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese, deve preventivamente darne comunicazione all'impresa committente e produrre documentazione dell'impresa subappaltatrice (o interveniente ad altro titolo) dalla quale risulti l'adesione alle regole di questo CODICE.
10. La dichiarazione di dati falsi od incompleti comporta la risoluzione del contratto.

### *SELEZIONE DEI CLIENTI*

1. Devono essere acquisite tutte le informazioni accessibili relative ai clienti, da utilizzare, oltre che per la normale valutazione di tipo commerciale, anche per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali.
2. L'acquisizione e la raccolta di informazioni relative ai clienti significativi devono essere effettuate sia nell'avvio che durante lo svolgimento del rapporto.
3. Le forniture ai clienti devono essere immediatamente sospese qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, tenuto conto degli indici di attenzione di cui all'art. 2, c.5, ed anche del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di:
  - a. mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali;
  - b. mutamenti significativi del settore di attività;
  - c. mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.
4. Agli utenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che questo CODICE prevede per i fornitori.

### **5. Pagamenti ed altre transazioni finanziarie**

1. Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.
2. Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, fatti salvi i soggetti autorizzati ad operare in tali settori.
3. In deroga a quanto previsto al punto 1, sono ammessi pagamenti in contanti per somme non superiori ad € 100, con il divieto di frazionare pagamenti di operazioni unitarie e l'obbligo di rilasciare un documento come ricevuta di incasso a cui si associa la descrizione della causale.
4. Non sono ammessi pagamenti con assegni liberi.

### **6. Misure di sicurezza, obblighi di segnalazione, forme di collaborazione con polizia e magistratura**

1. Il prestatore di lavoro/servizio/opera del CoRAP è tenuto ad informare il dirigente di riferimento nella gestione del rapporto contrattuale/convenzionale, il RUP, il Legale Rappresentante, e le Autorità di polizia giudiziaria di richieste estorsive di qualsiasi tipo (pizzo, messa a posto, offerte ecc.), specie se formulate da dipendenti consortili.
2. Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare immediatamente il dirigente di riferimento nella gestione del rapporto contrattuale/convenzionale, il RUP, il Legale Rappresentante e le Autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.
3. E' altresì immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza (istituito ai sensi del D. lgs. n. 231/2001); da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'impresa. L'Organismo di Vigilanza, in via autonoma, valuta l'attendibilità della segnalazione e provvede, tra l'altro, ad informare immediatamente la struttura interna alla società competente a gestire i profili legali della segnalazione alla Prefettura.
4. Tale obbligo di segnalazione non esclude l'ulteriore obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire.

5. Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, se avvenute secondo le disposizioni regolamentari consortili.
6. L'Ente per evitare che si possano realizzare attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante informa tempestivamente le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.
7. La mancata osservanza da parte dei dipendenti e dei dirigenti dei principi del CODICE, delle leggi richiamate e degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale nelle attività dell'Ente, costituisce grave illecito disciplinare e, per i fornitori a qualsiasi titolo, determina l'avvio della risoluzione del contratto/convenzione.

#### 7. Disposizioni ulteriori ed entrata in vigore

1. Il CoRAP, secondo quanto già disposto con il Decreto commissariale n. 113, del 17 luglio 2017, "Approvazione schema di Protocollo di legalità tra CORAP e Prefettura di Catanzaro per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori pubblici, per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e per l'attuazione della trasparenza amministrativa." si impegna ad incoraggiare la partecipazione a protocolli d'intesa (o patti similari) tra soggetti pubblici, imprese, associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali, volti a prevenire le infiltrazioni criminali ed a promuovere sviluppo e legalità nell'ambito del territorio regionale in cui si trova ad operare.
2. Il presente CODICE entra in vigore al momento della trasmissione, che assume valore di notifica, a mezzo posta elettronica ordinaria ai dipendenti, agli Organi consortili, al RPCT ed al Revisore unico.
3. Il presente CODICE è pubblicato sul sito istituzionale del CoRAP e sulla piattaforma "Amministrazione Trasparente".

*Il Commissario straordinario  
Dott. Fernando Caldiero*

*Il RPCT  
Dott. Enzo Sery*

